



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale
per l'inclusione e le politiche sociali
Divisione V**

A Tutti gli indirizzi in allegato

e.p.c. Direzione Generale per i sistemi
informativi, l'innovazione
tecnologica e la comunicazione

Oggetto: *Articolo 5, comma 3-bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 marzo 2015, di modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.*

Il decreto interministeriale indicato in oggetto è in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

Si ritiene pertanto utile, anche in previsione del termine per l'invio del prospetto informativo, fornire le prime indicazioni per autocertificare l'esonero.

L'articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato".

Emerge, pertanto, che i requisiti richiesti dalla norma sono:

- occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per quanto concerne i medesimi addetti;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68 del 1999 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI**

Via Fomovo, 8 - 00192 Roma Tel. 06.4683.7330

DGInclusioneDiv5@lavoro.gov.it
dginclusione.div5@pec.lavoro.gov.it

L'**autocertificazione** consiste in una dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avvalersi dell'esonero.

In sede di prima applicazione, l'autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nell'autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero.

Nelle more dell'attivazione della procedura telematica per l'autocertificazione il datore di lavoro potrà indicare nel prospetto informativo la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero. Tale data non può essere antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2015 (ovvero il 24 settembre 2015) né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.

Si possono verificare, pertanto, le seguenti ipotesi:

1. Per coloro per i quali l'obbligo è insorto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2015 (cioè il 24 settembre 2015), la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il 23 novembre 2015;

2. Per coloro per i quali l'obbligo è insorto dopo il 24 settembre 2015, la data entro la quale avvalersi dell'esonero è il 60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo (Es. obbligo insorto il 15 ottobre 2015, data entro cui avvalersi dell'esonero: 14 dicembre 2015).

Nel caso in cui l'obbligo è insorto prima del 31 dicembre 2015 e il datore di lavoro intenda avvalersi dell'esonero nei termini previsti dal decreto e la data cada nell'anno 2016 (Es. data in cui insorge l'obbligo: 11 dicembre 2015; data entro cui avvalersi dell'esonero: 9 febbraio 2016) potrà indicare, nell'apposita sezione "esonero parziale autocertificato" del prospetto informativo, nel campo "data autocertificazione" la data del 31 dicembre 2015, inserendo nelle note la data dalla quale intende avvalersi dell'esonero (nell'esempio citato: entro il 9 febbraio 2016).


L'esonero autocertificato è compatibile con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 357 del 2000. Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una unità, non possono usufruire dell'esonero autocertificato.

Il primo **versamento** del contributo esonerativo dovrà essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del Trimestre in cui è presentata l'autocertificazione.

Ferma restando che l'efficacia del decreto è subordinata alla registrazione della Corte dei Conti e che l'entrata in vigore del decreto avverrà con la pubblicazione sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale, se ne allega una copia a mero scopo illustrativo.

Il Direttore Generale

Raffaele Tangorra



FP MA012 A003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Via Forno, 8 - 00192 Roma Tel. 06.4683.7330

DGInclusionDiv5@lavoro.gov.it
dginclusion.div5@pec.lavoro.gov.it



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2000, n. 357, regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"
- VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante: "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" ed, in particolare:
- l'articolo 5, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 5 della legge n. 68 del 1999 inserendo il comma 3-bis secondo cui "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato";
 - l'articolo 5, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento dei contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3 bis della legge 68 del 1999;
 - l'articolo 8, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 9 della legge n. 68 del 1999 inserendo il comma 6-bis che istituisce la Banca dati del collocamento mirato;
 - l'articolo 16 secondo cui anche le comunicazioni in materia di collocamento mirato si effettuano esclusivamente in via telematica;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, stabilisce le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici



che autocertificano l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a. "lavoratori con disabilità": i lavoratori nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
 - b. "quota di riserva": il numero di lavoratori con disabilità che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
 - c. "base di computo": il numero dei dipendenti computabili ai fini della determinazione della quota di riserva;
 - d. "lavorazioni a rischio elevato": lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
 - e. "base netta": la base di computo al netto del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato. In caso tra gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato vi siano lavoratori *part-time*, il numero degli addetti di cui al periodo precedente è considerato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto riferito all'orario considerato a tempo pieno dalla contrattazione collettiva;
 - f. "quota netta": la quota di riserva calcolata sulla base netta;
 - g. "quota di esonero": il numero di lavoratori con disabilità per cui si autocertifica l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999;
 - h. "limite massimo esonerabile": il limite massimo del 60% della quota di riserva per cui il datore di lavoro può essere esonerato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 357 del 2000;
 - i. "Banca dati del collocamento mirato": la banca dati del collocamento mirato di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999;
 - j. "trimestre": ciascun trimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Art. 3

(Autocertificazione dell'esonero)

1. Ai fini della fruizione dell'esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato, secondo il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'autocertificazione è resa disponibile dalla Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall'esonero.
3. Con l'autocertificazione il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n.68 del 1999, e con



riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall'esonero:

- a. la base di computo;
- b. la quota di riserva;
- c. il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- d. il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
- e. la base netta;
- f. la quota netta;
- g. la quota di esonero.

Il datore di lavoro dichiara altresì gli estremi e l'importo del versamento effettuato relativo al trimestre in cui l'autocertificazione è presentata, di cui all'articolo 4, comma 2.

4. La quota di esonero non può essere superiore:
 - a. alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
 - b. alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
 - c. al limite massimo esonerabile.
5. Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione di cui al comma 1 è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.
6. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell'esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre.
7. In caso di variazioni della quota di esonero, l'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. Resta ferma la possibilità di effettuare l'autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione in diminuzione, laddove il datore di lavoro intenda avvalersene al fine di versare in misura ridotta il corrispondente contributo relativo al trimestre successivo. In caso di incremento della quota di esonero, la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione del versamento relativo al successivo trimestre, calcolata comunque a decorrere dalla data dell'autocertificazione.
8. In caso di mancato versamento del contributo esonerativo con le modalità di cui all'articolo 4, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell'esonero ed è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
9. L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999 è compatibile con l'esonero autocertificato ai sensi del comma 1 a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Art. 4

(Contributo esonerativo)

1. Ai fini dell'esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contributo per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero, nella misura di € 30,64 per ogni giorno lavorativo. Independentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.022,24 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.
2. Il primo versamento deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell'autocertificazione al



termine del trimestre. I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l'intero trimestre in cui vengono versati.

3. Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario intestato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su apposito capitolo del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN comunicato attraverso il portale istituzionale www.sicilavoro.gov.it. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.
4. Le informazioni contenute nella causale del versamento sono rese disponibili per il tramite della Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.
5. Nel caso di inesatto versamento del contributo, i servizi per il collocamento mirato provvedono, assegnando un termine di trenta giorni, a diffidare il datore di lavoro inadempiente. Decorso tale termine, i servizi trasmettono le relative comunicazioni alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro in cui sono ubicate le unità produttive per la quali si è autocertificato l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'autocertificazione è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e il versamento deve coprire l'intero periodo dalla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione. La data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero, di cui al primo periodo, non può essere antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2015, né può essere successiva ai 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità.


Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale.

Roma, li 10 MAR. 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
POLETTI



Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN



**AUTOCERTIFICAZIONE ESONERO DALL'OBBLIGO DI ASSUMERE
LAVORATORI CON DISABILITA'**

(art. 5, comma 3 bis, Legge 12 Marzo 1999, n. 68)

Sezione 1 – Datore di Lavoro	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Denominazione datore di lavoro	<input type="text"/>
Dati legale rappresentante	
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Comune di nascita	<input type="text"/>
Dati sede legale	
Indirizzo	<input type="text"/>
CAP	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
PEC	<input type="text"/>
Sezione 2 – Esonero autocertificato	
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.	
DICHIARA	



Dati nazionali

Di appartenere alla seguente classe occupazionale complessiva di appartenenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 12 marzo 1999, n.68:

- Da 36 a 50 dipendenti
- Più di 50 dipendenti

Con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono unità produttive interessate dall'esonero, i seguenti dati:

PROVINCIA -

a. Base di computo

b. Quota di riserva

c. Numero di lavoratori con disabilità occupati

d. Numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato

e. Base di computo netta

f. Quota netta

g. Quota di esonero

Di non aver richiesto/ottenuto autorizzazione all'esonero con riferimento ai medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato di cui alla lettera d) del punto precedente;

Di essere stato autorizzato all'esonero in data

in misura pari al

per cento della quota di riserva.



Di avvalersi dell'esonero a far data dal

Di versare un contributo esonerativo per la provincia:

Anno

Trimestre

Importo

Estremi del versamento contributo esonerativo

Data

CRO

Importo

Sezione 3 – Dati invio

Data invio

Protocollo sistema

Codice autocertificazione precedente



